

ASSISTENZA

L.R. Umbria 28.12.2009, n. 26: “Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali”.

La legge disciplina la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. In particolare, disciplina l'esercizio della funzione sociale, la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi sociali nella Regione in zone territoriali adeguate nonché la loro integrazione con le politiche ed il sistema dei servizi sanitari e dei servizi educativi, dell'ambiente, dell'avviamento al lavoro e del reinserimento nelle attività lavorative, dei servizi del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni e, in genere, tutte le politiche ed i settori di intervento rilevanti per le politiche sociali. Definisce altresì gli indirizzi per l'organizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali, per l'affermazione dei diritti e dei doveri sociali di cittadinanza e della responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali per la costruzione di una comunità solidale. Il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali é finalizzato a realizzare una rete di opportunità e di garanzie orientate allo sviluppo umano e al benessere della comunità, al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una cittadinanza attiva.

L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in via prioritaria, ai seguenti principi:

- universalità degli interventi diretti alla generalità della popolazione ed omogeneità nel territorio dei livelli essenziali di assistenza sociale;
- presa in carico unitaria delle problematiche delle persone e delle famiglie;
- centralità dell'azione promozionale volta a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della comunità;
- preferenza e valorizzazione della scelta della domiciliarità nella risposta ai bisogni e nel rispetto del generale diritto di libera scelta degli utenti;
- esclusione della monetizzazione dei servizi ove non finalizzata ad una più efficace risposta al bisogno;
- attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale intesa quale partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla funzione sociale, ai sensi dell'articolo 118, comma 4 della Costituzione;
- valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie, in primo luogo le famiglie, quale ambito di relazioni significative per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- promozione delle solidarietà e della coesione sociale;
- sviluppo delle reti comunicative, quale fattore di integrazione e di autogoverno dei soggetti.

I destinatari delle prestazioni sociali sono riconosciuti e sostenuti dalla Regione, dagli enti dalla stessa dipendenti e dagli enti locali, nell'ambito della funzione sociale, anche quali portatori di risorse ed elementi attivi nella programmazione, progettazione, realizzazione e valutazione del sistema dei servizi e degli interventi sociali.

Il testo della legge è consultabile presso l'Ufficio Documentazione.

L.R. Veneto 22 gennaio 2010, n. 9: “Istituzione del servizio civile degli anziani”.

La legge, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove, quale esperienza di cittadinanza attiva, il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.

Ai fini della legge, si considerano persone anziane coloro che hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

Il servizio civile degli anziani è espletato in attività e ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri in modo particolare in quelle minorili;
- attività per la prevenzione del disagio giovanile e della tossicodipendenza;
- interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
- campagne e progetti di solidarietà sociale.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/leggi/2010/10lr0009.html?numLegge=9&annoLegge=2010&tipoLegge=Alr>

L.R. Valle d'Aosta 23 dicembre 2009, n. 52 “Interventi regionali per l'accesso al credito sociale”.

La legge promuove iniziative volte a favorire l'accesso al credito sociale a favore di coloro che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale, attraverso programmi di microcredito e concessione di prestiti sociali d'onore nella forma del mutuo chirografario o del contributo.

Per tali finalità è istituito il Fondo per l'accesso al credito sociale presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.), alimentato da: risorse appositamente iscritte nel bilancio regionale; eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o da enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge; eventuali risorse aggiuntive all'uopo destinate dai Comuni e dalle Comunità montane.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio.regione.vda.it/banche_dati/leggi_regolamenti/dettaglio_i.asp?pk_lr=5565

L.R. Umbria 16.2.2010, n. 13 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.

La legge riconosce la famiglia quale nucleo fondante della società e valorizza il nucleo familiare formato da persone unite da vincoli di coniugio, parentela e affinità, promuove e sostiene la funzione genitoriale nei compiti di cura, educazione e tutela del benessere dei figli. A tal fine la legge si propone di promuovere e garantire il diritto di libera scelta nei confronti dei soggetti erogatori di servizi e le pari opportunità tra donne e uomini, di favorire il mantenimento e lo sviluppo di uno stretto rapporto tra le generazioni, di implementare specifici interventi in favore di situazioni di particolare disagio causate da problemi economici o dalla presenza di persone prive di autonomia fisica o psichica, di favorire la conciliazione delle esigenze familiari con quelle professionali, di sostenere il lavoro di cura familiare, quale attività di primaria importanza per la vita della famiglia e della società.

Il testo della legge è consultabile al seguente indirizzo:

http://www.crumbria.it/mostra_atto_stampabile.php?file=LR2010-13.XML

L.R. Puglia 2.5.2010, n. 2: “Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”.

La legge, nel rispetto della Carta costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Tale fondo è creato con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, sulla base dei principi generali di universalità del diritto di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità condivise. Attraverso il fondo la Regione persegue il miglioramento della qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali, la realizzazione e potenziamento di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità in coerenza con quanto previsto dal piano regionale di salute e dal piano regionale delle politiche sociali, la promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS8/8SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/L.r.-250-VIII/\\$File/L.R.%20n.%202%20del%2025.02.2010.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS8/8SagArchivio.nsf/(InLinea)/L.r.-250-VIII/$File/L.R.%20n.%202%20del%2025.02.2010.pdf?OpenElement)

L.R. Puglia 25.2.2010, n. 2: “Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari”.

La legge prevede l’istituzione di un fondo regionale per la non autosufficienza. Tale fondo è istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, sulla base dei principi generali di universalità del

diritto di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità condivise.

Con l'istituzione del fondo la Regione persegue una serie di obiettivi per migliorare la qualità della vita di persone non autosufficienti e delle loro famiglie e la promozione di percorsi assistenziali che ne favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

[http://www2.consiglio.puglia.it/GISS8/8SagArchivio.nsf/\(InLinea\)/L.r.-250-VIII/\\$File/L.R.%20n.%202025.02.2010.pdf?OpenElement](http://www2.consiglio.puglia.it/GISS8/8SagArchivio.nsf/(InLinea)/L.r.-250-VIII/$File/L.R.%20n.%202025.02.2010.pdf?OpenElement)

L.R. MARCHE 11.2.2010 N. 8 “Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”

La legge promuove, nell’ambito delle sue competenze, il superamento delle condizioni di discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e sulla identità di genere, al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana e l’uguaglianza dei cittadini.

Garantisce l’accesso a parità di condizioni agli interventi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale, senza alcuna discriminazione determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Dà concreta attuazione ai principi e alle finalità in raccordo con le istituzioni di parità regionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l’associazionismo.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://wawww.regione.marche.it/bur/10/17.1802/leggi/5.html>

L.P. TRENTO 9.3.2010 N. 6 “Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime”

La legge riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all’integrità psico-fisica e un ostacolo al godimento del diritto ad una cittadinanza libera e sicura.

Previene e contrasta il reato della violenza contro le donne. A tal fine è definito abuso qualsiasi atto violento, motivato dall’appartenenza al sesso femminile, che causa o potrebbe causare un danno o una sofferenza di natura fisica, sessuale o psicologica per le donne.

S’intende come atto violento anche la minaccia, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che in quella privata e familiare.

La legge riconosce altresì l’attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale “Donne in rete contro la violenza ONLUS” e dagli altri soggetti del terzo settore impegnati nella lotta alla violenza contro le donne, incentiva forme di coordinamento tra questi soggetti e le istituzioni che sul territorio provinciale se ne occupano e valorizza le pratiche di accoglienza autonome autogestite, basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e

delle competenze espresse localmente dai soggetti organizzati che hanno tra i loro scopi la prevenzione e la lotta alla violenza sulle donne e sui minori.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo

<http://www.regione.taa.it/bu/2010/BO111001.pdf> - Page=19

PDL Abruzzo 2.3.2010, n. 125: “Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”.

Il progetto di legge, nel contesto delle iniziative e dei programmi di solidarietà sociale poste in essere dalle istituzioni statali e locali, prevede la creazione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, includendo in questa definizione i detenuti delle carceri, anche minorili, gli ospiti dei centri di prima accoglienza o di assistenza temporanea per cittadini stranieri, i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Il testo prevede che l’Ufficio venga costituito presso la sede del Consiglio regionale e che sia la stessa assemblea legislativa ad eleggere il Garante ed i suoi coadiutori tra persone che abbiano i seguenti requisiti:

- maturata esperienza in attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e profonda conoscenza delle problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con particolare attenzione al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;
- docenti universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;
- comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario.

L’Ufficio del Garante, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, svolge iniziative volte ad assicurare le prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l’istruzione e la formazione professionale e ogni altra attività finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, segnalando altresì eventuali fattori di rischio o di danno. Il Garante propone inoltre agli organi regionali interventi di carattere amministrativo e legislativo a sostegno delle proprie funzioni ed iniziative di informazione e promozione.

Il testo del progetto di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi/lexreght/testilex/0125101.htm>

Nidi e servizi educativi integrativi per l’infanzia

Si segnala il documento di Osservazioni e Proposte, predisposto dal CNEL, dal titolo “Nidi e servizi educativi integrativi per l’infanzia: orientamenti per lo sviluppo nella qualità delle politiche a partire dall’analisi dei costi”.

Con questo documento si intende focalizzare l’attenzione sui servizi alla prima infanzia, analizzando le potenzialità dei servizi e la loro traduzione in azioni concrete, e tentando di fornire, a partire dall’analisi dei costi, alcuni orientamenti per il futuro.

Nel complesso lo scopo è di fornire un efficiente contributo nella definizione di una strategia complessiva in materia di infanzia.

Il Gruppo Nazionale di Studio Nidi Infanzia ha collaborato con la Commissione, per fare il punto sulle criticità, sugli obiettivi da realizzare, sugli interventi già concretizzati; tutto questo al fine di raggiungere i target relativi ai servizi di qualità per la materia infanzia.

E' da evidenziare la netta spaccatura tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese in termini di mancato raggiungimento dell'obiettivo del 33% relativo ai servizi all'infanzia: in particolare, lo stato dei servizi nelle regioni meridionali è una delle cause del basso tasso di natalità e di occupazione femminile.

Per maggiori approfondimenti:

[http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/8468CC4511E1BC02C125772A004BE6F1/\\$FILE/Nidi%20infanzia.pdf](http://www.portalecnel.it/portale/documenti.nsf/0/8468CC4511E1BC02C125772A004BE6F1/$FILE/Nidi%20infanzia.pdf)

PDL Liguria 20.5.2010, n. 4: “Interventi a tutela del lavoro domestico”.

La proposta di legge intende valorizzare il lavoro svolto nell'ambito del nucleo familiare e, conseguentemente, tutelare coloro che attendono a questa attività gratuitamente ed a titolo non subordinato, ovvero chi non svolge altro incarico occupazionale, per dedicarsi unicamente all'organizzazione ed alla gestione della vita familiare.

A tal fine, il provvedimento prevede che la Regione:

- promuova corsi di formazione riguardanti le nuove tecnologie e l'informazione, anche attraverso la realizzazione e la diffusione di iniziative a cura delle emittenti radiotelevisive, allo scopo di prevenire gli infortuni domestici;
- istituisca un apposito Fondo a cui ascrivere interventi di sostegno economico per la realizzazione di una politica regionale a favore delle persone che svolgono attività nell'ambito casalingo;
- realizzi l'Albo regionale dei lavoratori domestici, ad iscrizione volontaria;
- ponga in essere iniziative contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico, anche attraverso forme di assicurazione gratuite;
- incentivi finanziariamente progetti per migliorare la sicurezza nelle abitazioni e per le attività svolte in ambito domestico.

L'articolato, allo scopo di contribuire alla tutela sociale della maternità, introduce altresì a favore delle casalinghe, una indennità per i due mesi che precedono il parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://iterc.regione.liguria.it/VisSintesi.asp?comando=Ricerca&modalita=Scheda&AnnoProc=2010&NumProc=100>

PDL Liguria 20.5.2010, n. 5: “Interventi per la promozione e la valorizzazione delle famiglie liguri”.

La proposta di legge si prefigge di sostenere ed incrementare azioni rivolte alla tutela delle famiglie, promuovendo l'adozione di politiche organiche ed intersettoriali volte a rimuovere gli ostacoli di carattere abitativo, lavorativo o economico, che rendono difficoltosi il mantenimento, la costituzione o lo sviluppo di nuclei familiari.

A tale scopo, il provvedimento intende porre in essere, attraverso adeguati strumenti finanziari, iniziative a favore delle giovani coppie e delle famiglie già costituite.

In particolare, l'articolato prevede agevolazioni per l'acquisto della prima casa d'abitazione, interventi specifici a sostegno della maternità, con particolare riguardo alle gestanti in situazioni di disagio socio-economico e, in sinergia con gli enti locali e con associazioni private che operano nel settore sociale, la creazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia accuratamente distribuiti sul territorio regionale. La proposta di legge si propone inoltre di incentivare l'apertura e la gestione di nidi aziendali.

E' prevista, infine, l'attivazione di corsi di educazione sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei rischi e delle patologie derivanti dal lavoro casalingo ed una adeguata campagna di informazione per prevenire gli infortuni domestici.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://iterc.regione.liguria.it/45237861420101011.rtf>

PDL Calabria 31.5.2010, n. 28: “Tutela e valorizzazione delle persone anziane. Interventi a favore di anziani non autosufficienti”.

Il progetto di legge pone in essere una serie di interventi diretti a potenziare e ottimizzare le azioni a favore degli anziani, migliorando e implementando un sistema integrato di servizi nei quali essi possano sentirsi attivi e partecipi nell'ambito delle istituzioni e della società in generale, con particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti alle quali è necessario garantire un tenore di vita decoroso e dignitoso.

Per il perseguimento di tali fini, l'articolato prevede azioni concrete nei settori dell'edilizia abitativa, della sanità, dell'assistenza, delle attività turistico-ricreative, della cultura e dei trasporti.

Il provvedimento intende inoltre realizzare il progetto della migliore integrazione fra le generazioni. Tale progetto ha lo scopo di scongiurare il rischio di isolamento cui spesso sono sottoposti gli anziani e di valorizzare la cultura della terza età, considerata sia quale strumento di memoria, crescita e sviluppo per le nuove generazioni sia come opportunità di interscambio formativo tra coloro che da tempo hanno cessato l'attività lavorativa ed i giovani che si affacciano al mondo delle professioni o che, comunque, sono alla ricerca di una prima occupazione

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/28.htm>

PDL Lombardia 10.6.2010, n. 23: “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.

La proposta di legge è finalizzata alla promozione dell'agricoltura sociale condotta con modalità ecocompatibili ed ecosostenibili e con etica di responsabilità verso la comunità e l'ambiente. In tal senso, per agricoltura sociale si intende l'attività svolta dagli imprenditori agricoli, che forniscono in modo continuativo servizi rivolti all'integrazione, all'inclusione sociale ed al conseguente reinserimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione.

A tale proposito, il provvedimento individua nella "fattoria sociale", il luogo deputato a realizzare le politiche attive di inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate quali ex-detenuti, detenuti in semi-libertà, soggetti con problemi di dipendenze, ex-alcolisti, ex-tossicodipendenti, minori a rischio di devianza.

La fattoria diventa centro di servizi in grado di offrire stimoli nuovi per interventi di socializzazione, di formazione e di supporto all'educazione; in questo senso, favorisce altresì il reinserimento di giovani con disoccupazione di lungo periodo, garantendo l'assistenza e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica, psichica e assicurando attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà nell'apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare.

L'articolato prevede che ogni intervento venga realizzato attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore ed in collaborazione con gli enti pubblici e privati operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà. Inoltre, tutte le iniziative di riabilitazione, formazione, tirocinio, orientamento, di educazione e assistenza che si svolgono nelle fattorie sociali, sono attivate in conformità alla normativa e alla programmazione regionale e monitorate da un apposito Osservatorio. Infine, la proposta di legge prevede l'istituzione di un fondo regionale dedicato. La concessione dei contributi avviene secondo criteri di priorità che tengono conto, in particolare, dell'efficacia delle azioni di riabilitazione, assistenza, inclusione sociale e lavorativa, educazione, formazione ed inoltre delle modalità innovative nello svolgimento delle attività.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/crl/AttivitaConsiliari/LavoriCommissioni/ElencoGenerale>

PDL Veneto 4.8.2010, n. 86 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona".

La proposta di legge si prefigge di accorpate in un solo soggetto i titolari della funzione di Difensore civico e di Responsabile dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori, perché dalla unicità dell'organo possa derivare un miglior e più efficace funzionamento. In tale ottica, si propone di istituire la figura del Garante regionale dei diritti della persona, per la tutela dei minori e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il quale opera in piena autonomia amministrativa ed indipendenza di giudizio e valutazione, non essendo soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Nello specifico, l'articolato prevede che il Garante:

- intervenga, su istanza di parte o d'ufficio, in casi di disfunzioni o abusi della pubblica amministrazione, a tutela dei diritti e degli interessi di persone singole o associate o di formazioni sociali che abbiano una pratica in corso;
- selezioni e prepari persone disponibili ad assumere la tutela legale di minori d'età, concorrendo alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori accolti in contesti diversi dalla propria famiglia di origine e promuova iniziative di consulenza e mediazione, in collegamento con le competenti strutture istituzionali nonché in rapporto con l'autorità giudiziaria, per favorire la prevenzione del disagio minorile;

- operi a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, nei centri di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stranieri, assicurandosi che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al reinserimento sociale e lavorativo.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

http://www.consiglio Veneto.it/crvportal/pdf/pratiche/9/pdl/PDL_0086/1000_5Ftesto_20presentato.pdf

PDL Lombardia 9.9.2010, n. 41: “Norme per l'istituzione del servizio civile volontario per le persone anziane”.

Con l'istituzione del servizio civile degli anziani, la proposta di legge intende valorizzare la grande risorsa che gli anziani possono mettere in campo a servizio di tutta la comunità e che costituisce un valore aggiunto in quanto a patrimonio di esperienze e conoscenze che gli “over 65” hanno acquisito e che potranno essere messe a disposizione delle nuove generazioni.

A tale scopo l'articolato prevede che siano i comuni, singoli o associati, ad istituire ed organizzare il servizio civile volontario delle persone anziane, con copertura finanziaria garantita dalla Regione. Le attività del servizio civile possono, tra l'altro, riguardare:

- la sorveglianza presso le scuole per l'infanzia e la sorveglianza dei percorsi scuola-abitazione per i bambini;
- la sorveglianza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
- l'aiuto alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri e la compagnia ad altri anziani ed a coloro che si trovano in condizione di isolamento;
- la diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dai servizi comunali e dalle altre amministrazioni locali;
- l'aiuto ai cittadini in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici.

Il provvedimento contempla infine la possibilità per i comuni di affidare a persone anziane, singole o associate, la gestione gratuita di terreni comunali nei quali svolgere attività volontarie di giardinaggio, orticoltura, e in generale di cura dell'ambiente naturale, al fine di consentirne la migliore tutela e la fruibilità per i cittadini.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglio.regione.lombardia.it/web/crl/AttivitaConsiliari/LavoriCommissioni/ElencoGenerale>

PDL Calabria 21.10.2010, n. 91: “Disciplina dei servizi socio-educativi per la prima infanzia “.

La proposta di legge si prefigge di promuovere e disciplinare la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, riconoscendo il ruolo fondamentale della famiglia nello sviluppo e nella cura della persona e valorizzando, al contempo, tutte le organizzazioni di utilità sociale no profit, le organizzazioni di volontariato ed i soggetti privati che collaborano alla gestione dei servizi predetti.

Il provvedimento è indirizzato alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni senza distinzione di sesso, religione, etnia o gruppo sociale e, in collaborazione con le aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei comuni, mira inoltre a garantire l'inserimento e l'integrazione dei bambini diversamente abili e di coloro che provengono da situazioni di disagio relazionale, familiare e socio culturale.

Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia si articola in due tipologie tra loro complementari:

- nido d'infanzia;
- micro-nido integrato.

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico rivolto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni ed assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, all'interno del quale viene svolto anche servizio di mensa e riposo.

I micro-nidi d'infanzia integrati, si configurano come luoghi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolti ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, anche insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori. Tali servizi hanno come obiettivo quello di ampliare l'azione dei nidi d'infanzia, garantendo risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale ed organizzativo. L'articolato, infine, demanda alla Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni, l'adozione di un Piano dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con il quale vengono definiti ed individuati tutti gli strumenti previsti per rendere operativa la gestione unitaria del sistema locale dei servizi.

Il testo della proposta di legge è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.consiglioregionale.calabria.it/pl9/91.htm>